

STATUTO

Art. 1 – FINALITÀ

1. E' costituita con durata illimitata, a carattere apolitico e aconfessionale, l'Associazione Sportiva non riconosciuta senza scopo di lucro, ai sensi degli articoli 36 e seguenti del Codice Civile, che prende la denominazione:

SOCIETA' GINNASTICA RAPALLO **Associazione sportiva dilettantistica**

2. L'Associazione ha per fine la pratica e la massima diffusione delle attività sportive dilettantistiche, intese come mezzo di formazione fisica, morale e culturale dei giovani, e come aspetto importante per la vita e la salute di tutti i cittadini, indipendentemente dall'età. Tale fine si realizza attraverso:

- a) la promozione, la formazione di atleti e di squadre per la partecipazione alle gare sportive;
- b) l'attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nell'attività sportiva;
- c) l'organizzazione di corsi e di manifestazioni sportive, agonistiche e non;
- d) la gestione, conduzione, manutenzione ordinaria di impianti ed attrezzature sportive abilitate;
- e) ogni iniziativa idonea a favorire l'avvicinamento all'attività sportiva in genere, e ginnica in particolare.

3. L'Associazione si ispira ai principi della democraticità e delle pari opportunità, nonché ai principi espressi dalla "Dichiarazione del Panathlon International sull'etica nello sport giovanile", Gand, 24 settembre 2004, che si impegna a rispettare, far rispettare e diffondere. In particolare, ne sottoscrive l'art. 5, "Carta dei Diritti del Ragazzo nello Sport".

4. Lo sport nel quale l'Associazione svolge la sua attività primaria e prevalente è la Ginnastica, principalmente Ritmica e Ginnastica per tutti, ma anche le discipline finalizzate alla salute e al fitness. Per ottemperare compiutamente agli obiettivi statuari, l'Associazione svolge anche attività nelle discipline della Danza sportiva, anche paralimpica.

5. Le attività dell'Associazione sono svolte nei confronti dei propri soci in via prevalente, nonché nei confronti degli iscritti, associati o partecipanti di altre associazioni che svolgono le medesime attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale.

6. L'Associazione è affiliata alla Federazione Ginnastica d'Italia della quale esplicitamente accetta ed applica Statuto e Regolamenti, si impegna ad adempiere a tutti gli obblighi di tutela sanitaria ed anche di carattere economico, nei confronti della stessa, secondo le norme vigenti e le disposizioni emanate dai competenti organi federali. Si impegna altresì a conformarsi alle norme ed alle direttive emanate dal C.O.N.I.

7. L'Associazione è inoltre affiliata alle Federazioni ed Enti di promozione sportiva di riferimento per tutti gli sport in cui svolge la propria attività. Costituiscono quindi parte integrante del presente statuto le norme degli statuti e dei regolamenti della Federazione Ginnastica d'Italia nonché degli Enti di promozione sportiva e delle federazioni di appartenenza nella parte relativa all'organizzazione o alla gestione delle Società affiliate.

Art. 2 – SEDE E COLORI SOCIALI

1. I colori sociali sono: nero e turchese. L'emblema dell'Associazione è: stemma contenente la rappresentazione grafica del Castello di Rapallo.

2. L'Associazione ha sede legale in Rapallo presso lo studio del Dr. Eugenio Brasey, via della Libertà, 34/8.

Art. 3 – SOCI

1. L'Associazione è composta da Soci:

- a) EFFETTIVI
- b) ATLETI
- c) SOSTENITORI

2. I SOCI EFFETTIVI sono coloro che, previa domanda di appartenenza all'Associazione, sono ammessi e versano la quota sociale secondo le modalità annualmente stabilite dal Consiglio Direttivo. La domanda deve essere redatta su apposito modulo e approvata nella prima riunione utile del Consiglio Direttivo. I soci effettivi contribuiscono alle finalità sociali svolgendo attività sportiva, organizzativa, o di supporto.

3. I SOCI ATLETI sono soci che, in possesso di tessera federale, svolgono attività agonistica in favore

dell'Associazione. I soci atleti potranno godere di particolare assistenza da parte dell'Associazione e supporto dell'attività sportiva. La tessera federale vincola l'atleta all'Associazione secondo quanto prescritto dalle norme emanate in materia dalla Federazione Ginnastica d'Italia.

4. I SOCI SOSTENITORI sono coloro che, pur non partecipando direttamente alle attività sportive od organizzative, sostengono l'Associazione nelle sue attività con contribuzioni o con rilevanti prestazioni d'opera.

5. L'ammissione all'Associazione da parte dell'aspirante socio è subordinata all'accoglimento della domanda da parte del Consiglio Direttivo, il cui giudizio è insindacabile e contro la cui decisione è ammesso appello innanzi all'Assemblea Generale dei Soci.

6. I criteri per l'ammissione degli aspiranti soci sono i seguenti:

- a) possono acquisire la qualità di socio solo coloro i quali sono dotati di una condotta morale, civile e sportiva irreprensibile.
- b) la domanda di associazione deve essere presentata al Consiglio Direttivo compilando un apposito modulo predisposto dall'Associazione, che potrà essere cartaceo, elettronico, o telematico;
- c) non sono ammessi, a nessun titolo, soci legati alla Associazione con carattere di temporaneità;
- d) l'età minima necessaria per l'ammissione in qualità di Socio atleta è di 8 anni. In caso di Soci atleti minorenni la relativa domanda di associazione dovrà essere controfirmata dall'esercente la potestà parentale.

7. Tutti i Soci hanno il dovere di difendere il buon nome dell'Associazione ed il diritto di usufruire dei servizi e delle prestazioni che l'Associazione stessa può offrire. Tutti i soci in possesso dei prescritti requisiti possono concorrere alle cariche sociali.

8. I Soci cessano di appartenere all'Associazione per:

- a) dimissioni volontarie;
- b) morosità, a causa di mancato pagamento della quota sociale annua e degli eventuali altri contributi previsti dai regolamenti della Società. La delibera di cancellazione è adottata dal Consiglio Direttivo. I soci cessati per morosità possono essere riammessi previo versamento di tutte le quote annuali arretrate;
- c) radiazione, deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo, pronunciata contro il Socio che commetta azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'Associazione, o che, con la sua condotta costituisca ostacolo al buon andamento dell'Associazione;
- d) decesso: la qualità di Socio e le eventuali cariche sociali ricoperte non sono trasmissibili;
- e) scioglimento dell'associazione ai sensi dell'art. 17 del presente statuto;

9. La delibera di radiazione deve essere ratificata dall'Assemblea Generale dei Soci in seduta ordinaria, alla quale deve essere convocato il Socio interessato. Il Socio radiato può appellarsi per iscritto contro la decisione. In tal caso l'Assemblea Generale dei Soci, riunita in seduta straordinaria entro 30 giorni dall'appello, dovrà decidere in merito. Il socio radiato non può essere riammesso.

Art. 4 – ENTRATE E PATRIMONIO SOCIALE

1. Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- a) dalle quote sociali;
- b) dai contributi e dalle elargizioni di Soci, di terzi, o Enti pubblici o privati;
- c) da ogni altra entrata, anche di natura commerciale, che concorra ad incrementare il patrimonio ed i fondi sociali.

2. Il patrimonio sociale è costituito:

- a) dai trofei aggiudicati definitivamente in gara;
- b) dal materiale, attrezzi sportivi ed indumenti;
- c) da tutti gli altri beni immobili e mobili appartenenti all'associazione stessa;
- d) da donazioni, lasciti o successioni.

3. L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1 gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno.

4. Gli eventuali utili della gestione, anche commerciale, dovranno essere reinvestiti nell'ambito dell'attività istituzionale dell'Associazione. In caso di perdita, questa sarà reintegrata mediante sottoscrizione dei Soci nelle forme e nei modi che saranno di volta in volta deliberati dall'Assemblea Generale Ordinaria.

Art. 5 – QUOTE SOCIALI

1. Ogni Socio dovrà versare annualmente la quota stabilita dal Consiglio Direttivo per ogni singola categoria, nei termini da esso indicati.

2. I soci che a seguito di sollecito scritto, non provvedano nei 30 giorni successivi alla comunicazione al pagamento

delle quote sociali scadute, saranno dichiarati, dal Consiglio Direttivo, sospesi da ogni diritto sociale.

3. Il protrarsi del mancato pagamento delle quote sociali scadute per oltre 4 mesi dal sollecito, ai sensi dell'art. 3 comma 8, comporterà la cancellazione del Socio inadempiente, che sarà deliberata dal Consiglio Direttivo.

Art. 6 – ORGANI SOCIALI

1. Gli organi sociali sono:

- a) L'Assemblea Generale dei Soci (in seduta ordinaria e straordinaria);
- b) Il Presidente;
- c) Il Vice Presidente;
- d) Il Segretario tesoriere;
- e) Il Consiglio Direttivo.

Art. 7 – L'ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI

1. L'Assemblea Generale dei Soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata dal Presidente in sedute ordinarie e straordinarie. L'Assemblea Generale in seduta ordinaria è convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario.

2. L'Assemblea Generale dei Soci, in sede ordinaria:

- a) discute ed approva la relazione - morale - tecnica - economica e finanziaria sull'attività dell'anno sociale trascorso;
- b) approva il rendiconto economico e finanziario preventivo ed il rendiconto economico e finanziario consuntivo predisposti dall'organo competente;
- c) elegge, fra tutti i Soci, con votazione segreta e disgiunta, il Presidente, i componenti del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti, che durano in carica 4 anni e sono rieleggibili. In caso di parità di voti risulta eletto il più anziano di iscrizione all'Associazione. In caso di pari iscrizione all'Associazione, risulta eletto il più anziano di età. È fatto divieto di nominare, tra i soggetti con funzioni di scrutatori, i candidati alle cariche elettive.
- d) approva i programmi dell'attività da svolgere e le relative modifiche;
- e) delibera sulla ratifica delle proposte di radiazione;
- f) decide sulle proposte del Consiglio Direttivo, con riferimento anche all'ammontare delle quote sociali, su quelle presentate dai Soci, nonché su ogni argomento che interessi la vita dell'Associazione.

3. L'Assemblea Generale dei Soci in sede straordinaria:

- a) delibera le modifiche statutarie;
- b) decide su tutte le questioni che il Presidente o il Consiglio Direttivo riterrà opportuno sottoporre all'Assemblea in via straordinaria e sulle proposte presentate dai Soci in via straordinaria;
- c) delibera sullo scioglimento dell'Associazione ai sensi dell'art. 17.
- d) delibera in ordine all'integrazione degli organi sociali elettivi ove la decadenza dei membri sia tale da comprometterne la funzionalità.

Art. 8 – FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA

1. La convocazione dell'Assemblea Generale dei Soci in seduta ordinaria e straordinaria deve avvenire con avviso scritto da inviarsi ai Soci almeno dieci giorni prima della data stabilita e deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione, nonché gli argomenti posti all'ordine del giorno.

2. L'Assemblea Generale dei Soci può essere convocata in seduta straordinaria, oltre che dal Presidente – *motu proprio* – e dal Consiglio Direttivo, a seguito di propria deliberazione assunta con il voto favorevole della metà più uno dei propri componenti in regola con i pagamenti delle quote sociali, anche su richiesta della maggioranza assoluta dei Soci la quale presenti domanda al Presidente proponendo l'ordine del giorno. In tal caso l'assemblea deve essere convocata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta.

3. Possono partecipare all'assemblea con diritto di voto tutti i Soci in regola con gli obblighi associativi e che non siano soggetti a procedimenti disciplinari in corso. Ogni Socio può farsi rappresentare da un altro Socio mediante semplice lettera di procura. A nessun Socio può essere attribuita più di una delega, pertanto ogni socio può esprimere al più un voto, oltre al proprio.

4. L'Assemblea è valida in prima convocazione quando sono presenti o rappresentati almeno la metà dei Soci. Trascorsa un'ora dalla prima convocazione, la stessa è regolarmente costituita, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei Soci presenti o rappresentati. Essa decide a maggioranza di voti.

5. Le relative delibere devono essere assunte a maggioranza assoluta dei votanti.

6. Ai sensi dell'art. 21 del Codice Civile, per le modifiche allo Statuto sociale e per lo scioglimento dell'Associazione occorre la maggioranza qualificata di tre quarti dei Soci presenti o rappresentati.

7. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o in caso di suo impedimento dal Vice Presidente (art. 10) o, in caso d'impedimento di quest'ultimo da altro Socio o anche da persona al di fuori dell'Associazione a tal uopo eletto dall'Assemblea stessa. Il Presidente o chi ne fa le veci incarica il Segretario del Consiglio Direttivo (art. 11) di fungere da segretario nell'Assemblea.

8. Le votazioni avvengono per alzata di mano o per appello nominale. Le votazioni in occasione di assemblee elettive avvengono con votazione segreta. Le deliberazioni dell'Assemblea, prese validamente a norma del presente Statuto, vincolano tutti i Soci ancorché assenti o dissenzienti.

Art. 9 – IL PRESIDENTE

1. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione e deve essere tesserato per la Federazione Ginnastica d'Italia; sovrintende a tutta l'attività della stessa Associazione e compie tutti gli atti non espressamente riservati alla competenza dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

2. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo.

3. Il Presidente può deliberare in via d'urgenza su materie di competenza del Consiglio Direttivo. Tali deliberazioni devono essere sottoposte a ratifica del Consiglio stesso, nella prima riunione successiva. Il Consiglio Direttivo dovrà verificare se nei casi sottoposti sussistevano gli estremi dell'urgenza tali da legittimare l'intervento.

Art. 10 – IL VICE PRESIDENTE

1. Il Vice presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza od impedimento temporaneo e in quelle mansioni alle quali venga espressamente delegato.

2. Nel caso di dimissioni o impedimento permanente del Presidente a svolgere i suoi compiti, le relative funzioni saranno svolte dal vice-presidente fino alla nomina del nuovo presidente che dovrà aver luogo alla prima assemblea utile successiva.

Art. 11 – IL SEGRETARIO TESORIERE

1. Il Segretario Tesoriere dà esecuzione alle deliberazioni del presidente e del consiglio direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza e come tesoriere cura l'amministrazione dell'associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del consiglio direttivo.

Art. 12 – IL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente e da un numero di Consiglieri minimo di 5 e massimo di 11, eletti dai Soci. Essi durano in carica n. 4 anni e sono rieleggibili.

2. Risultano eletti i Soci che abbiano ottenuto il maggior numero di voti. Tutti i Soci in regola con il pagamento delle quote o che non siano sottoposti ad un provvedimento disciplinare in corso di esecuzione da parte dell'Associazione o della Federazione Ginnastica d'Italia sono liberamente eleggibili quali componenti degli organi dell'Associazione. I soci eletti a componenti del Consiglio Direttivo dovranno essere tesserati ovvero dovranno tesserarsi alla Federazione Ginnastica d'Italia in qualità di dirigenti.

3. Il Consiglio Direttivo elegge tra i propri membri il Vice-Presidente ed il Segretario dell'Associazione.

4. Al Consiglio Direttivo sono devolute tutte le attribuzioni inerenti l'organizzazione e la gestione amministrativa e tecnica dell'Associazione. Tra l'altro il Consiglio Direttivo:

- a) predispone il rendiconto economico e finanziario preventivo e consuntivo da sottoporre all'Assemblea Generale Ordinaria dei Soci, la relazione annuale sull'attività sociale ed i programmi dell'attività da svolgere;
- b) stabilisce la data dell'Assemblea Generale Ordinaria dei Soci, da indirsi almeno una volta l'anno, e convoca l'Assemblea Generale Straordinaria dei Soci ogni qualvolta previsto dallo statuto;
- c) dà esecuzione alle delibere dell'Assemblea e cura, in genere, gli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- d) emana i regolamenti interni e di attuazione del presente Statuto per l'ordinamento dell'attività sociale;
- e) approva i programmi tecnici ed organizzativi dell'Associazione;
- f) amministra il patrimonio sociale, gestisce l'Associazione e decide su tutte le questioni sociali che non siano di competenza dell'Assemblea;
- g) stabilisce la quota sociale e le modalità di versamento all'Associazione;
- h) delibera sulla cessazione e sulla radiazione dei soci.

5. Il Presidente presiede il Consiglio Direttivo nel quale ha voto decisivo in caso di parità.
6. Il Vice-Presidente sostituisce il Presidente assumendone i poteri, in caso di impedimento o assenza.
7. Il Segretario assicura l'esecuzione di tutti gli adempimenti e decisioni deliberate dal Consiglio Direttivo.
8. Partecipano alle riunioni del Consiglio Direttivo, su invito del Presidente, i Soci eletti in Organi nazionali o territoriali della Federazione Ginnastica d'Italia.

9. È fatto espresso divieto all'Associazione di corrispondere compensi o onorari o qualsiasi altra forma di remunerazione, anche sotto forma di agevolazioni o facilitazioni, ai componenti degli organi deliberativi per l'attività svolta all'interno dell'associazione, avendo tutte le cariche sociali carattere onorario e gratuito. I Soci nominati a tali cariche avranno il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per conto e nell'interesse dell'Associazione.

Art. 13 – FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo riterrà opportuno ovvero quando ne facciano richiesta almeno n. 3 Consiglieri, senza formalità.

2. Le deliberazioni del consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal consiglio direttivo atte a garantirne la massima diffusione.

3. In caso di mancanza, per qualsiasi causa, di uno o più componenti del Consiglio Direttivo in numero inferiore alla metà, la sostituzione avviene per surroga secondo l'ordine della graduatoria personale verificatasi nell'elezione assembleare, purché detti sostituti abbiano riportato almeno il 50% dei voti attribuiti all'ultimo degli eletti. Qualora vengano a mancare tali presupposti il Presidente ed il Consiglio Direttivo non decadono e dovranno provvedere al reintegro, per elezione a maggioranza dei voti, dei Consiglieri mancanti, nella prima Assemblea Ordinaria utile. I Consiglieri così eletti durano in carica fino alla scadenza naturale dei Consiglieri sostituiti.

4. Le dimissioni del Presidente dell'Associazione, o quelle di un numero di componenti del Consiglio Direttivo, anche non contemporanee, tale da portarne la composizione al di sotto del numero minimo previsto, comportano la decadenza di tutto il Consiglio e la convocazione, nel termine improrogabile di 30 giorni, dell'Assemblea Generale Ordinaria per le nuove elezioni, da effettuarsi al massimo entro i successivi 15 giorni. Rimane in carica solo il Presidente per l'ordinaria amministrazione sino allo svolgimento della predetta Assemblea Generale Ordinaria.

5. In caso di impedimento definitivo del Presidente decade l'intero Consiglio Direttivo. Il Vicepresidente, o il Consigliere più anziano di carica, assume l'incarico dell'ordinaria amministrazione e procede alla convocazione, nel termine improrogabile di 30 giorni dall'evento, della prescritta Assemblea Generale Ordinaria da effettuarsi al massimo entro i successivi 15 giorni, nel corso della quale si provvede al rinnovo delle cariche.

6. Qualora l'Assemblea generale ordinaria dei Soci non approvi il bilancio per il voto contrario di almeno i due terzi dei presenti o rappresentati, il Presidente e il Consiglio decadono. Il Presidente rimane in carica per l'ordinaria amministrazione sino alla riunione dell'Assemblea Generale straordinaria dei Soci che deve essere convocata, a cura del Presidente stesso, nel termine improrogabile di 30 giorni dalla data di decadenza e da effettuarsi al massimo entro i successivi 15 giorni.

Art. 14 – APPROVAZIONE DEL BILANCIO

1. Entro quattro mesi dalla chiusura di ogni esercizio finanziario il Consiglio direttivo procede alla convocazione dell'Assemblea Generale Ordinaria dei Soci per sottoporre all'approvazione il rendiconto economico e finanziario, che deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione economico-finanziaria della associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati.

2. E' fatto espresso divieto di distribuire, anche in modo indiretto, durante la vita dell'Associazione, utili o avanzi di gestione, ovvero fondi sociali allocati nella situazione patrimoniale dell'associazione o riserve o altre poste di capitale netto. Tale divieto non si applica nel caso la destinazione di utili, avanzi, fondi o riserve sia effettuata in ottemperanza ad un obbligo di legge.

3. Eventuali poste attive dovranno comunque essere reinvestite nell'attività sociale.

4. I rendiconti economici finanziari consuntivi e preventivi debbono restare depositati presso la sede dell'Associazione nei 15 (quindici) giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione a disposizione di tutti coloro che abbiano interesse alla loro consultazione.

Art. 15 – INCOMPATIBILITÀ

1. Le cariche di componente di organi direttivi sono incompatibili con gli incarichi di tecnico e/o istruttore sociale.

2. Il Presidente in carica e i componenti del Consiglio Direttivo non potranno ricoprire cariche analoghe in altre associazioni ovvero società affiliate alla Federazione Ginnastica d'Italia che partecipano alle stesse attività agonistiche previste dal calendario ufficiale delle gare.

Art. 16 – CLAUSOLA COMPROMISSORIA

1. I Soci si impegnano a non adire le vie legali per eventuali divergenze che dovessero sorgere fra i Soci stessi in relazione alle attività societarie o nei confronti dell'Associazione.

Art. 17 – SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea Generale dei Soci in seduta straordinaria, richiesta da parte di almeno i tre quarti dei Soci, con esclusione delle deleghe.

2. In caso di scioglimento dell'Associazione, la stessa Assemblea Generale Straordinaria dei soci delibera sul patrimonio sociale che deve essere destinato comunque a finalità sportive secondo il criterio di massima utilità sociale, salvo diverso obbligo di legge.

3. Copia del verbale dell'Assemblea Generale Straordinaria concernente lo scioglimento dell'Associazione e della Situazione Patrimoniale approvata dalla suddetta Assemblea deve essere inviato per conoscenza alla Federazione Ginnastica d'Italia e alle altre Federazioni ed Enti di Promozione Sportiva a cui l'Associazione è affiliata.

Art. 18 – RINVIO

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni dello Statuto e dei Regolamenti Federali della Federazione Ginnastica d'Italia e delle Federazioni a cui l'associazione è affiliata, e, ove manchino le necessarie previsioni normative, le norme del Codice Civile.